

Criteria del Collegio dei Docenti del Liceo Bellini per la valutazione e l'eventuale conseguente riconoscimento delle attività svolte dai candidati esterni, con riferimento al punto 18 - Esami di idoneità e candidati esterni ai futuri Esami di Stato dell'a.s. 2017/18, di cui alla nota MIUR prot. n. 3355 del 28 marzo 2017 "Attività di Alternanza Scuola Lavoro. Chiarimenti interpretativi".

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in data 28 marzo 2017 con nota prot. 3355, ha pubblicato i Chiarimenti interpretativi per le attività di Alternanza Scuola Lavoro. Tale nota al punto 18 prevede che «Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/20012 e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la tipologia delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta, che dovrà pronunciarsi con un parere almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove».

Rispetto alla modalità di certificazione dello svolgimento del monte ore di alternanza prevede: «Dall'a.s. 2017/18 tutti gli studenti iscritti nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado dovranno avere realizzato il monte ore che la legge 107/2015 ha riservato all'alternanza scuola lavoro: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da svolgere complessivamente nell'arco degli ultimi tre anni. Anche i candidati esterni al futuro esame di Stato dell'a.s. 2017/2018 dovranno dichiarare e documentare di avere svolto esperienze di alternanza scuola lavoro o attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato) per il monte ore di riferimento indicato dalla legge 107/2015. Come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR l'8 ottobre 2015, per la validità del percorso personalizzato del candidato è necessaria la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore riservato alle attività di alternanza. La Commissione d'esame valuterà la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l'aspirante produce all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame, con un parere da comunicare al candidato almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare, ovvero della prima prova d'esame».

Vista anche la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza scuola lavoro pubblicata il 21/12/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e consultabile sul sito internet <http://www.alternanza.miur.gov.it/cos-e-carta-dei-diritti.html> , il Liceo Bellini definisce la seguente procedura per la valutazione e l'eventuale riconoscimento delle attività svolte dal candidato esterno che richiede l'ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola o all'Esame di Stato (delibera n. 33 del Collegio dei Docenti - seduta del 22/02/2018).

1. Il candidato deve documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La

documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro.

2. Le dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro indicheranno con precisione:
 - a. la tipologia delle attività svolte dal candidato presso la struttura,
 - b. la durata delle esperienze espressa in ore (almeno 150 ore, inclusa la formazione sicurezza ai sensi del Decreto 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni)
 - c. le mansioni svolte dal candidato
 - d. le competenze sviluppate dal candidato per effetto dell'attività di alternanza o assimilabile, con riferimento allo schema di *Competenze da acquisire nel percorso progettuale (EQF – Livello 4)*, contenuto nel Progetto formativo del Liceo Bellini.

In base alle risultanze della documentazione dell'esperienza di alternanza o delle attività assimilabili, la Commissione istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta (in caso di richieste di ammissione al quarto e al quinto anno 2017/18), o la Commissione d'esame (in caso di candidati privatisti che richiedono l'ammissione all'Esame di stato 2017/18) si pronuncia con un parere almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame di idoneità o preliminare, ovvero della prima prova d'Esame di Stato.